

## **4 AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A.**

4.1 Il decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 recante “norme in materia ambientale”

4.2 Produzione dei rifiuti urbani in Italia

4.2.1 Produzione dei rifiuti nelle città metropolitane

4.3 Rifiuti urbani prodotti in Regione Piemonte

4.4 Rifiuti urbani prodotti nella Provincia di Torino

4.4.1 Incentivi alla raccolta differenziata e al passaggio taxa/tariffa

4.5 Rifiuti urbani prodotti dalla Città di Torino

4.6 Conclusioni

Allegato

L'andamento crescente nella produzione di rifiuti è ormai una costante degli ultimi decenni. Se per un lungo periodo tale aumento è stato collegato allo sviluppo economico e all'aumento dei consumi, negli ultimi anni sembra invece maggiormente attribuibile all'evoluzione delle forme di consumo, caratterizzate da un utilizzo sempre più accentuato di imballaggi, materiali monouso, vuoti a perdere e così via.

Inoltre, alla preoccupazione per il depauperamento delle risorse naturali, si affianca una crescente attenzione per la presenza nei rifiuti di sostanze pericolose per l'ambiente e di materiali non biodegradabili.

Da ciò consegue la necessità di intraprendere una corretta strategia di gestione dei rifiuti che, come indicato dall'Unione Europea, affronti in via prioritaria la prevenzione e la riduzione quantitativa dei rifiuti e della loro pericolosità, nonché l'incentivazione delle attività di recupero di materia ed energia e di riciclaggio.

#### **4.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 3/4/2006 RECANTE “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”**

Il 26 aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 messo a punto dal Governo in base alla legge delega 308/2004; il decreto riscrive la normativa ambientale relativa a gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, tutela di acque e suolo, danni ambientali, valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, emissioni in atmosfera.

La *gestione dei rifiuti* è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs 152 anche in attuazione delle direttive comunitarie su discariche, inceneritori, rifiuti, rifiuti pericolosi, oli usati, batterie esauste, rifiuti di imballaggio, PCB, rifiuti elettrici ed elettronici ecc...

Il D.Lgs 152 dispone che entro un anno dall'entrata in vigore Regioni e Province adeguino i rispettivi ordinamenti in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alle disposizioni in esso contenute. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti.

Il D.Lgs 152 contiene delle innovazioni destinate ad introdurre profondi cambiamenti nel sistema gestionale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Le competenze delle Province vengono ridotte sia per quanto riguarda le attività di programmazione sia per le procedure autorizzative e di controllo, che però potrebbero ancora essere delegate dalla Regione.

In particolare alla Provincia non spettano più i seguenti compiti:

- funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali.

L'organizzazione del “servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, comprensivo dei servizi di raccolta e delle attività di gestione e realizzazione degli impianti, passa alle “Autorità d'Ambito”, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale. In particolare, il D.Lgs 152 attribuisce alle Autorità d'Ambito i seguenti compiti:

- determinazione degli obiettivi da raggiungere per garantire la gestione integrata del servizio dei rifiuti in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- organizzazione, nel rispetto della disciplina regionale, delle forme e modalità di cooperazione tra enti locali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale, anche in riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti solidi urbani.

L'Autorità d'Ambito procederà, anche, all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti mediante gara; i rapporti tra Autorità d'Ambito ed i soggetti affidatari del servizio integrato saranno regolati da contratti di servizio, conformi ad uno schema tipo adottato dalle Regioni ed allegati ai capitolati di gara.

Inoltre sarà l'Autorità d'Ambito e non più i comuni a determinare la tariffa per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Detta tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, con riferimento agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base di parametri predeterminati che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

In tema di raccolta differenziata il decreto prevede il differimento dei termini per il raggiungimento degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata in ambito nazionale:

- entro il 31/12/2008 si dovrà raggiungere la quota del 45%;
- entro il 31/12/2012 il 65%.

All'interno di tale percentuale si dovrà conteggiare la “frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia”. Qualora tali obiettivi non vengano raggiunti si prevede l'applicazione di un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'Ambito, che poi sarà ripartita sui comuni interessati in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata.